

12/07/2012-91109 A

ADS(Napoli)

Scadenza 08/11/2012

CT 3776/2011

Avv. VALENTE MARIANO



SENT. N. 16161/12

R.G. 38975/11

C.M.A. 6573/12

R.Z.P.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il Giudice di pace di Napoli - IV Sezione - dott. Umberto Morelli  
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 38975/2011 R.G., riservata  
all'udienza del 13.2.12

tra

Guarracino Claudio - GRRCLD62E09F8390 - e Di Prisco Maria -  
DPRMRA66L71H931J - quali esercenti la potestà sulla loro figlia  
minore Guarracino Maria Nadia - GRRMNT96E42G813G - tutti residenti  
in Somma Vesuviana (Napoli) alla via Annunziata, 49 ed ivi  
elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore e  
procuratore avv. Francesco Allocca

AVVOCATURA DELLO STATO NAPOLI	11.UG.2012	PROT.
----------------------------------	------------	-------

ATTORI

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in  
persona del Ministro pro-tempore e Scuola Media Statale "S.  
Giovanni Bosco" di Somma Vesuviana (Napoli) in p.l.r.p.t. entrambi  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed  
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Diaz, 11


CONVENUTI

Unipol Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante  
p.t. con sede in Bologna alla via Stalingrado, 45 ed elettivamente  
domiciliato in Napoli alla via M. Naccherino, 11 presso lo studio  
dell'avv. Antonio Vignola che lo rappresenta e difende

antoniovignola@avvocatinapoli.legalmail.it

terzo chiamato

1 Conclusioni come da verbale all'udienza del 13.2.12





### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Guarracino Claudio e Di Prisco Maria quali esercenti la potestà sulla loro figlia minore Guarracino Maria Nadia hanno convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro-tempore e la Scuola media Statale affinché, ritenuta la responsabilità nella produzione del danno alla persona del minore, fossero condannati al risarcimento del danno medesimo.

Più in particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda, hanno esposto che, in data 21.4.10 alle ore 12.00 circa nel corso dell'orario scolastico, presso la S.M.S. San Giovanni Bosco in Somma Vesuviana, la minore Maria Nadia nata 2.5.96, nel cortile dell'istituto, veniva urtata da un compagno di classe riportando lesioni alla mano sinistra accertate presso la Casa di Cura Trusso in Ottaviano.

Tanto premesso, parte attrice, allegando documentazione clinica, ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nei limiti della competenza del giudice adito.

All'udienza del 3.10.11, il Giudice accerta la regolarità della notificazione dell'atto di citazione ex-artt. 160 e 318 c.p.c.; si costituisce il convenuto Ministero a mezzo Avvocatura dello Stato che si oppone alla domanda chiedendone il rigetto; integrato il contraddittorio con l'assicuratore della Scuola, costituitosi Unipol Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. che pure si oppone alla domanda chiedendone il rigetto, acquisita la documentazione in atti, disposta la comparizione personale delle parti, interrogato liberamente il solo rappresentante della Scuola, all'udienza del 13.2.12, sulle conclusioni di cui sopra e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva il comportamento processuale degli attori di cui era stata disposta la comparizione personale con ordinanza all'udienza del dell'11.1.12, ma assenti ingiustificati all'udienza del 30.1.12.

Anche preliminarmente occorre ricordare - circa il dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti - che la norma di cui all'art. 2048, co. 3°, c.c., prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti, in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori del minore, quindi, agiscono per ottenere il risarcimento del danno subito sul semplice presupposto che lo stesso si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto

15-5-2015

*[Handwritten signature]*

"contrattuale", sottraendosi così all'intero onere probatorio (fatto illecito, evento di danno, nesso causale, nonché elemento soggettivo della condotta illecita) posto a carico dell'attore dall'art. 2043 c. c. in quanto, l'insegnante - accertata la colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza - viene ritenuto comunque responsabile del danno subito dall'alunno.

Nel caso che si esamina, l'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi di responsabilità traslata in capo al Ministero, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza.

La domanda è infondata e va rigettata in quanto, la convenuta amministrazione ha potuto offrire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto ed è stata provata, la sopravvenienza di un caso fortuito, ossia di un evento straordinario non prevedibile con un giudizio ex ante liberandosi così della responsabilità.

Infatti, contrariamente a quanto esposto in citazione, dall'istruttoria è emerso che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, la minore Maria Nadia di anni 14, "giocava a pallavolo" e quindi "durante un'azione di gioco", "colpendo il pallone", si verificò l'infortunio in questione; e tanto risulta dalla dichiarazione del rappresentante legale della scuola Piccolo Ernesto, nato 9.11.55, nonché dalla documentazione prodotta in atti.

Emerge quindi con certezza che il danno - "trauma contusivo con slo 3° dito mano destra" - così come si rileva dal referto della casa di cura - è stato determinato appunto "colpendo il pallone" ed in tal modo la minore si è procurata la contusione al dito, per cui si ritiene che i convenuti abbiano provato il caso fortuito; né si ravvisa una responsabilità dell'insegnante ai sensi della suddetta norma di cui all'art. 2048 c.c. osservando che giocando a pallavolo non sia eliminabile la circostanza di colpire malamente la palla con la conseguenza di un danno alla propria persona.

Tanto sopra ed in assenza di colpa da parte dei convenuti la domanda va rigettata e quindi è inutile l'esame della domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato Unipol Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.

Vanno rimborsate alla P.A. le spese di giudizio mentre si compensano quelle sostenute dal terzo chiamato e dette spese vengono liquidate, seppur al minimo di tabella per motivi di opportunità, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli - IV Sezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Guarracino Claudio e Di Prisco Maria quali esercenti la potestà sulla loro figlia minore



P.G. 38575/4

Guarracino Maria Nadia nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore e Scuola Media Statale "S. Giovanni Bosco" di Somma Vesuviana (Napoli) in p.l.r.p.t., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- rigetta la domanda attorea in quanto infondata e non provata e per l'effetto

- condanna gli attori al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore e Scuola Media Statale "S. Giovanni Bosco" di Somma Vesuviana (Napoli) in p.l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 450,00 di cui € 230,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa sostenute dal terzo chiamato Unipol Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.

Così deciso, in Napoli 16 aprile 2012

il Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

8 MAG. 2012

UFFICIO

il Cancelliere

UFFICIO



il Giudice di pace

dott. Umberto Morelli

IL GIUDICE DI PACE  
Umberto Morelli

10/54685.5-2